

(98/C 82/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2351/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(10 luglio 1997)*

Oggetto: Aggiornamento sulla costruzione del tronco ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli

Nella risposta complementare del 5 giugno 1997 all'interrogazione E-0508/97 ⁽¹⁾ riguardante la costruzione del tronco ferroviario ad alta velocità Roma-Napoli, la Commissione ha reso noto di essere intervenuta presso le autorità italiane e di voler predisporre le misure atte a garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale.

Può la Commissione precisare:

1. presso quali autorità italiane è intervenuta;
2. quali sono nel dettaglio le misure che sta predisponendo al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria per quanto concerne i progetti di cui all'allegato I della direttiva 85/337/CEE ⁽²⁾;
3. sotto quali aspetti si differenziano concretamente le iniziative che sta predisponendo la Commissione da quelle relative ad altre segnalazioni della sottoscritta riguardanti il mancato rispetto della direttiva 85/337/CEE per la costruzione di alcuni progetti rientranti nell'allegato I della medesima;
4. se le iniziative intraprese dalla Commissione possono causare una sospensione dei lavori o una revisione dei progetti?

⁽¹⁾ GU C 391 del 23.12.1997, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla signora Bjerregaard in nome della Commissione*(9 settembre 1997)*

La Commissione si rivolge sempre alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee la quale, in seguito, trasmette la lettera della Commissione ai ministeri italiani competenti, nella fattispecie al ministero dell'Ambiente.

Le misure previste in caso di violazione di una disposizione del diritto comunitario consistono nell'avviare una procedura d'infrazione basata sull'articolo 169 del trattato CE. Il fatto di comunicare alla Commissione una presunta violazione del diritto comunitario non comporta necessariamente l'apertura di una procedura d'infrazione sulla base dell'articolo 169 del trattato CE, perché i fatti e gli argomenti presentati devono essere verificati e valutati sul piano giuridico, di solito dopo avere ricevuto le osservazioni delle autorità nazionali.

Non è da escludere che, in circostanze particolari, nel quadro di una procedura a norma dell'articolo 169 del trattato CE, la Commissione possa chiedere alla Corte di giustizia di adottare i provvedimenti provvisori necessari in base all'articolo 186 del trattato CE.

(98/C 82/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2352/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(10 luglio 1997)*

Oggetto: Appalto per l'individuazione dell'Advisor per la privatizzazione dell'ACEA da parte del Comune di Roma

Rispondendo all'interrogazione P-1071/97 ⁽¹⁾, relativa alla procedura di appalto pubblico per l'individuazione da parte del comune di Roma dell'Advisor per la privatizzazione dell'Azienda comunale per l'energia e l'Ambiente, la Commissione rendeva noto che, essendo l'importo dell'appalto aggiudicato di 327.726.000 lire al netto dell'IVA, non si ritiene applicabile la direttiva 92/50/CEE ⁽²⁾, che prescrive una soglia minima di applicabilità di 200.000 ecu, IVA inclusa. Tuttavia la Commissione ha anche specificato che la soglia di 200.000 ecu non si riferisce all'importo «aggiudicato» dell'appalto, bensì a quello «stimato» al momento dell'indizione della gara: